



COMUNE DI COLLAZZONE

Provincia di Perugia

Tel. 075.8781701 Fax 075.8781732

comune.collazzone@postacert.umbria.it

Prot.n.4825 del 30.06.2016

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ANNO 2016 (art.65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n.448 e ss.mm.ii)

Visto l'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, e ss.mm.ii. recante: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n.53";

Visto l'art 13 del D.M. 21 dicembre 2000, n.452 e ss.mm.ii., recante: "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre 1999, n.488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n.448";

Visto il comunicato dell'ISTAT del 15 gennaio 2016;

Visto il comunicato del Dipartimento per le Politiche per la famiglia, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 35 del 12.02.2016 relativo alla "Rivalutazione, per l'anno 2016, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità";

SI RENDE NOTO

- la domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, deve essere presentata, per l'anno 2016, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2017;
- sono equiparati ai figli gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto all'assegno i cittadini italiani o comunitari residenti, nonché, ai sensi dell'art. 27, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, i titolari dello status di rifugiati politici e, ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 2013, n. 97 i cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;
- l'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di € 141,30 mensili, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ss.mm.ii.;
- il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;
- il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, per le domande relative all'anno 2016, è pari a euro 8.555,99 per nucleo composto da cinque componenti;
- per nuclei familiari con diversa composizione il valore dell'I.S.E.E. viene riparametrato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e ss.mm.ii..